



BANCA CENTRALE EUROPEA
EUROSISTEMA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2011

in materia di protezione contro la falsificazione e di conservazione della qualità del contante in circolazione

(CON/2011/94)

Introduzione e base giuridica

Il 20 ottobre 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (di seguito «il ministero») una richiesta di parere su un progetto di disposizioni legislative che modifica il decreto- legge 25 settembre 2001 n.350, convertito in legge dalla legge 23 novembre 2001 n.409, nonché il decreto- legge 3 ottobre 2006 n.262 convertito dalla legge del 24 novembre 2006 n.286 (di seguito il «progetto di disposizioni legislative»). Lo stesso giorno, la BCE ha ricevuto dalla Banca d'Italia una richiesta di parere su alcune bozze di provvedimenti della Banca d'Italia contenenti: a) disposizioni regolamentari in merito all'attività di gestione del contante (di seguito il «progetto di disposizioni regolamentari») e b) su un progetto di guida della Banca d'Italia per i gestori del contante per gli obblighi di segnalazione statistica (di seguito il «progetto di guida»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in quanto il progetto legislativo riguarda questioni monetarie, mezzi di pagamento e la Banca d'Italia. Conformemente alla prima frase dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità del progetto legislativo

1.1 La normativa proposta è volta ad adeguare la disciplina italiana in materia di protezione contro la falsificazione alla più recente normativa dell'Unione in tale area².

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

² In particolare agli atti successivi: a) il Regolamento (CE) n.1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6) b) la Decisione BCE/2010/14 del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote in euro ed al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1); e c) il Regolamento (UE) n.1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

- 1.2 Il progetto di disposizioni legislative aumenta, tra l'altro, il numero dei soggetti sottoposti a obblighi in materia di individuazione e prevenzione dell'utilizzo di banconote false, al fine di conformarsi al Regolamento (CE) n.1338/2001. Di conseguenza, l'articolo 8 del decreto-legge n.350/2001 è stato sostituito. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8, come modificati dal progetto di disposizioni legislative sono volti a dare attuazione all'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n.1338/2001 e all'articolo 3 del Regolamento (UE) n.1210/2001. In particolare, l'articolo 8, comma 1, come modificato dal progetto di disposizioni legislative, obbliga i gestori del contante a controllare e individuare le banconote e le monete metalliche in euro false e inidonee mentre i commi 4 e 5, come modificati dal progetto di disposizioni legislative, impongono ai gestori del contante l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete false ed inidonee e di consegnarle alle autorità italiane.
- 1.3 L'articolo 8, comma 6, come modificato dal progetto di disposizioni legislative incarica il Centro nazionale italiano di analisi delle monete («CNAC») di svolgere i compiti di cui al Regolamento (UE) n.1210/2010. L'articolo 8, comma 7, come modificato dal progetto di disposizioni legislative conferisce alla Banca d'Italia la facoltà di effettuare ispezioni presso i locali dei gestori del contante al fine di monitorare la conformità con la Decisione BCE/2010/14, con l'articolo 8, come modificato dal progetto di disposizioni legislative, e con le disposizioni regolamentari con riferimento alle banconote in euro. In tale ambito, la Banca d'Italia può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, nel rispetto degli stessi limiti previsti per l'accertamento delle imposte.
- 1.4 L'articolo 8, comma 8, come modificato dal progetto di disposizioni legislative riguarda le intese tra la Banca d'Italia, il Ministero e il CNAC, nonché le altre autorità competenti, volte a migliorare il coordinamento in quest'area. L'articolo 8, comma 9, come modificato dal progetto di disposizioni legislative, conferisce alla Banca d'Italia e al Ministero il potere di emanare disposizioni attuative, quali le disposizioni regolamentari di cui sopra. I commi da 10 a 12 dell'articolo 8, come modificati dal progetto di disposizioni legislative, stabiliscono le sanzioni finanziarie e le conseguenze in caso di violazione dello stesso articolo 8, della Decisione BCE/2010/14, del Regolamento (CE) n. 1338/2001, nonché del Regolamento (UE) n.1210/2010.
- 1.5 L'articolo 8-bis, introdotto dal progetto di disposizioni legislative, è volto ad attuare l'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1338/2001. L'Articolo 8-ter, introdotto dal progetto di disposizioni legislative, concerne il segreto professionale. Il progetto di disposizioni legislative modifica anche l'articolo 2 del decreto legge n. 262/2006, nel quale inserisce i commi da 152 a 153-bis, che si riferiscono agli obblighi di segnalazione al Ministero e alle sanzioni connesse.
- 1.6 Il progetto di disposizioni regolamentari chiarisce in dettaglio il contenuto della Decisione BCE/2010/4 a vantaggio dei destinatari. Il progetto di guida illustra in dettaglio gli obblighi di segnalazione per i gestori del contante.

2. Osservazioni di carattere generale

- 2.1 La BCE ritiene che le disposizioni proposte garantiranno l'autenticità e l'idoneità delle banconote e delle monete in euro in circolazione, contribuendo a estendere la fiducia del pubblico nell'euro.
- 2.2 Poiché la Decisione BCE/2010/14 si applica ai gestori del contante in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001, che rinvia alle procedure definite dalla BCE per la verifica delle banconote in euro, non è strettamente necessario procedere all'attuazione della Decisione BCE/2010/14 nel diritto italiano. Tuttavia, la BCE osserva che il progetto di normativa regolamentare contribuirà alla puntuale attuazione di tale decisione.
- 2.3 La BCE ritiene essenziale che ogni proposta di normativa che attui la Decisione BCE/2010/14 non diverga dalle disposizioni comuni, salvo nel caso in cui ciò sia esplicitamente previsto dalla Decisione BCE/2010/14. Ogni normativa d'attuazione a livello nazionale dovrebbe chiarire il primato e la diretta applicazione del diritto dell'Unione europea in relazione al controllo dell'autenticità e dell'idoneità nonché al ricircolo delle banconote in euro, che i gestori del contante devono osservare. In tale ottica, anche per ragioni di coerenza, nonché per garantire la parità di trattamento tra i gestori degli Stati membri, la BCE preferisce l'uso di rinvii diretti alla Decisione BCE/2010/14 o, in alternativa, la riproduzione delle sue disposizioni senza alcuna modifica o aggiunta³. A tale riguardo, la BCE osserva che il progetto di disposizioni regolamentari contiene norme che disciplinano ulteriormente nel dettaglio i requisiti per l'esternalizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione BCE/2010/14. La BCE assume che lo scopo del progetto di disposizioni regolamentari sia quello di limitare ogni rischio connesso a tale esternalizzazione e che esso integri la Decisione BCE/2010/14.
- 2.4 Inoltre, sebbene le autorità nazionali non siano formalmente tenute a consultare la BCE in merito all'attuazione dell'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che le violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001 siano soggette a sanzioni aventi i caratteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva, la BCE ritiene che sia preferibile armonizzare in tutta l'Unione, per quanto possibile, le disposizioni nazionali che attuano tale obbligo, fatte salve le specificità nazionali⁴.

3. Sanzioni

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legge n. 350/2001, come modificato dal progetto di disposizioni legislative, all'inosservanza da parte dei gestori del contante degli obblighi discendenti dallo stesso articolo 8, dalla normativa d'attuazione, ovvero dal diritto dell'Unione a cui la normativa proposta faccia riferimento, conseguirebbe l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 50.000 euro. Inoltre, i commi da 11 a 13 dell'articolo 8, come modificati dalla

³ Paragrafi 2.1 e 2.3 del Parere CON/2011/19. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito web della BCE all'indirizzo: www.ecb.europa.eu.

⁴ Paragrafo 1.1 del Parere CON/2010/87.

proposta di disposizioni legislative, introducono la possibilità per la Banca d'Italia ovvero per il Ministro, di richiedere ai gestori del contante di adottare misure correttive, con possibili conseguenze sulla conduzione delle attività di vigilanza da parte delle autorità competenti.

- 3.2 La BCE nota l'importanza di sanzioni che abbiano i caratteri dell'effettività, della proporzionalità e della capacità dissuasiva⁵. L'importo massimo delle sanzioni amministrative dovrebbe dissuadere in maniera efficace i gestori del contante dall'inosservanza dei propri obblighi. Sebbene rientri nelle prerogative del legislatore nazionale determinare gli importi, questi dovrebbero mirare a raggiungere un certo livello di armonizzazione tra gli Stati membri, per contribuire a realizzare una parità di trattamento tra i gestori del contante all'interno dell'area dell'euro, facendo salvi: a) le particolarità del ciclo del contante e l'organizzazione dei gestori del contante a livello nazionale, e b) la coerenza degli importi delle sanzioni finanziarie applicabili all'interno dei rispettivi ordinamenti giuridici⁶.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito web della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 Novembre 2011.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁵ Articolo 6, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1338/2001.

⁶ Paragrafo 3.4 del Parere CON/2010/87.